



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

### COMUNICATO UFFICIALE N° 114/C.D.T. 4

DEL 18 OTTOBRE 2011

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

#### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giuseppe Dacqui e Avv. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 18 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

#### APPELLI

ASD SICILY FUTSAL (PA) Avverso squalifica fino al 30/11/2011 a carico dell'allenatore Mercanti Rosario – Gara C/1 Calcio a 5 Sant'Isidoro – Sicily Futsal del 11/10/2011 – Comunicato Ufficiale 101 LND del 14/10/2011.  
Procedimento 12/A

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre l'ASD Sicily Futsal sostenendo che quanto riportato nel referto arbitrale è frutto di un equivoco poichè i fatti addebitati al sig. Mercanti Rosario, in atto squalificato fino al 25/10/2011, sono avvenuti al termine della gara fuori dal recinto di gioco e, comunque, le frasi non erano rivolte all'arbitro ma ai propri giocatori.

Ritenuta, pertanto, eccessiva la sanzione applicata ne chiede una congrua riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello osserva preliminarmente che l'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al

rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dunque gli atti contestati al sig. Mercanti Rosario sono stati certamente posti in essere dallo stesso nelle modalità chiaramente descritte dall'arbitro nel proprio referto.

Le considerazioni opposte dalla ricorrente non negano che il soggetto in argomento abbia posto in essere i comportamenti descritti dall'arbitro ma tendono semplicemente a darne una portata riduttiva, per cui la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure appare adeguata anche in considerazione del comportamento recidivo del Mercanti Rosario tale da non potere applicare la chiesta riduzione della pena.

P.Q.M

Conferma la squalifica sino al 30/11/2011 a carico dell'allenatore Mercanti Rosario (ASD Sicily Futsal) e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo pari ad € 130,00.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giuseppe Dacqui e Avv. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento del Dott. Stefano Palazzi, Procuratore Federale, del Dott. Salvatore Sciacchitano, Vice Procuratore Federale, dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 18 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. AMATO SALVATORE

Proc. n. 23/B

La Procura Federale ha impugnato la decisione del G.S. del 30 Agosto 2011, con la quale è stata respinta la richiesta di infliggere al dirigente Salvatore AMATO (già tesserato per la Società A.S.D. ALBATROS F.C.) la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. sostenendo che la posizione del deferito AMATO non è mai stata travolta da un susseguente giudicato e che, pertanto, la sua condotta di particolare disvalore determina necessariamente l'irrogazione della sanzione della preclusione.

Con memoria fatta pervenire in data 16 Ottobre 2011, l'Amato, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, insiste nella richiesta di grazia.

Preliminarmente va osservato che la competenza a decidere sull'istanza di grazia si appartiene al Presidente Federale ai sensi dell'art. 27 del Codice Giustizia Sportiva e non agli Organi di Giustizia Sportiva, di talchè l'istanza deve essere dichiarata inammissibile.

Il ricorso della Procura Federale è infondato.

La Commissione di Disciplina Territoriale osserva, in via preliminare, che l'odierno procedimento risulta regolato dalla delibera del Consiglio Federale pubblicata sul comunicato ufficiale n.143/A del 3.3.2011.

Detto procedimento, ancorché promosso sulla scorta ed a seguito delle sentenze rese, mantiene le caratteristiche strutturali e funzionali di un giudizio pieno: la valenza documentale delle precedenti statuizioni giurisdizionali non è, infatti, in contraddizione con le caratteristiche tipiche di un giudizio di accertamento, atteso che l'ambito cognitivo dei due procedimenti non è coincidente.

Mentre, infatti, il giudizio già definito ha riguardato il fatto e la colpa del resistente, quello oggi in esame concerne la speciale gravità degli addebiti accertati e l'attitudine degli stessi a fondare un giudizio di così grave riprovazione da giustificare l'adozione di una misura espulsiva.

In altri termini, nel presente procedimento muta radicalmente la prospettiva di indagine che non guarda più all'illecito, già definitivamente accertato, ma guarda alle conseguenze ulteriori scaturenti dalle sanzioni inflitte la cui definizione viene affidata ad una fase distinta nell'ambito di un più ampio giudizio a formazione progressiva.

Ciò significa che il procedimento già celebrato, lungi dall'esprimere un accertamento definitivo sull'intero thema decidendum sì da consentire al relativo giudicato di coprire il dedotto ed il deducibile, è rimasto connotato da una riserva di ulteriori accertamenti in relazione a profili rimasti ad esso estranei e, dunque, non esplorati.

Per cui il nuovo segmento procedurale pur muovendo dai medesimi fatti per come già accertati nella precedente fase, si risolve nella stima della loro speciale gravità mediante un apprezzamento mirato sulla intrinseca attitudine offensiva delle condotte in addebito, onde verificare, ad oggi, l'effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi per la definitiva rescissione del legame con l'ordinamento sportivo.

Ciò è in perfetta aderenza non solo con quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione di cui al CU n.02/CGF del 02/08/2011 ma anche con quanto statuito dall'Alta Corte la quale ha evidenziato che la sanzione aggiuntiva non è stata innovata nella previsione strutturale: ne è stata variata la competenza dell'organo che certamente non resta vincolato ad irrogare la sanzione stessa; la stessa sanzione non può pertanto configurarsi come atto dovuto e vincolato senz'altra valutazione rispetto alla precedente condanna disciplinare accompagnata da proposta.

L'applicazione della ulteriore misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare, ma comporta necessariamente un'ulteriore valutazione discrezionale e perciò di rinnovate motivazioni in relazione alla posizione attualizzata su cui incide.

Da quanto sopra, discende che il presente procedimento è un procedimento autonomo rispetto al procedimento che ebbe ad accertare i fatti e sanzionarli, con la conseguenza che questa Commissione può e deve utilizzare tutta la documentazione di cui è in possesso al fine di valutare globalmente la posizione dello Amato.

Ciò premesso, nel caso in esame, non può condividersi l'assunto sostenuto nel ricorso secondo cui alla massima sanzione applicata per l'illecito disciplinare accertato debba necessariamente applicarsi la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

A mente dell'art. 19, co. 3 del Codice Giustizia Sportiva, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. **può** essere altresì disposta solo in caso in cui l'infrazione venga valutata di **particolare** gravità. Correttamente il Giudice di prima istanza ha ritenuto di non infliggere al Dirigente AMATO SALVATORE la preclusione alla permanenza richiesta atteso che il predetto non ha tratto, direttamente o indirettamente, alcun vantaggio economico e quindi il fatto accertato non rientra nell'ambito della casistica della "*particolare gravità*" così come richiesto dalla norma. Atteso che nessun tipo di vantaggio è stato ottenuto, in quanto il comportamento illecito posto in essere dal dirigente Amato non è stato determinato dal fatto di impiegare il calciatore nelle competizioni agonistiche (e di fatto il calciatore non ha mai partecipato ad alcuna gara nel periodo interessato) ma per impedire allo stesso di tesserarsi presso altra società calcistica a cui il giovane si era rivolto, tale circostanza non può configurare la particolare gravità richiesta dalla norma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di grazia e, nel merito, rigetta l'appello come sopra proposto con conseguente conferma del provvedimento del Giudice di prime cure.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli art. 22 comma 1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8 del C.G.S.

APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. Errante Pietro  
Procedimento n.24/B

Con atto di appello debitamente notificato la Procura Federale ha impugnato la decisione resa dal Giudice territoriale di questo Comitato Regionale e pubblicata sul C.U. n.31 del 30/08/2011 che ha rigettato la richiesta di preclusione nei ranghi del sig. Errante Pietro giusto quanto disposto con decisione resa dal medesimo giudice in data 06/12/2006 (CU n.28) il quale aveva squalificato lo Errante fino al 3 dicembre 2011 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria in ragione del grave atto di violenza perpetrato in danno di un assistente arbitro, decisione questa confermata, successivamente, dalla Commissione di Disciplina Territoriale in data 17/01/2007 (CU n.33).

In particolare con il predetto atto di appello la Procura Federale rileva che la decisione del giudice territoriale è errata in quanto ha violato il giudicato formatosi sulla predetta decisione, ragion per cui non potevano essere utilizzati gli atti delle successive indagini eseguite dalla Procura Federale che avevano portato ad accertare che l'assistente arbitro era stato sì colpito dallo Errante ma da un solo schiaffo che lo aveva fatto cadere a terra e non già con ripetuti schiaffi nè con calci al ventre dopo che era caduto a terra per cui il predetto assistente arbitro era stato sospeso dall'attività fino al 31 dicembre 2008 con decisione della Commissione di Disciplina Territoriale del 20/08/2008 (CU n.18).

Fissata l'udienza di comparizione lo Errante ha fatto pervenire nei termini memoria difensiva.

All'udienza del 18 ottobre 2011 sono presenti la Procura Federale nella Persona del Dr. Stefano Palazzi, del Dr. Salvatore Sciacchitano e dell'Avv. Giulia Saitta che ha concluso per l'accoglimento dell'appello ed il sig. Errante Pietro personalmente che ha insisto nei motivi di cui alla memoria in atti ed ha concluso per il rigetto dell'appello.

La Commissione di Disciplina Territoriale osserva in via preliminare che l'odierno procedimento risulta regolato dalla delibera del Consiglio Federale pubblicata sul comunicato ufficiale n.143/A del 3.3.2011.

Detto procedimento ancorché promosso sulla scorta ed a seguito delle sentenze rese mantiene le caratteristiche strutturali e funzionali di un giudizio pieno: la valenza documentale delle precedenti statuizioni giurisdizionali non è, infatti, in contraddizione con le caratteristiche tipiche di un giudizio di accertamento, atteso che l'ambito cognitivo dei due procedimenti non è coincidente.

Mentre ,infatti, il giudizio già definito ha riguardato il fatto e la colpa del resistente, quello oggi in esame concerne la speciale gravità degli addebiti accertati e l'attitudine degli stessi a fondare un giudizio di così grave riprovazione da giustificare l'adozione di una misura espulsiva.

In altri termini nel presente procedimento muta radicalmente la prospettiva di indagine che non guarda più all'illecito, già definitivamente accertato ma guarda alle conseguenze ulteriori scaturenti dalle sanzioni inflitte la cui definizione viene affidata ad una fase distinta nell'ambito di un più ampio giudizio a formazione progressiva.

Ciò significa che il procedimento già celebrato lungi dall'esprimere un accertamento definitivo sull'intero thema decidendum sì da consentire al relativo giudicato di coprire il dedotto ed il deducibile, è rimasto connotato da una riserva di ulteriori accertamenti in relazione a profili rimasti ad esso estranei e, dunque, non esplorati.

Per cui il nuovo segmento procedurale pur muovendo dai medesimi fatti per come già accertati nella precedente fase, si risolve nella stima della loro speciale gravità mediante un apprezzamento mirato sulla intrinseca attitudine offensiva delle condotte in addebito,

onde verificare, ad oggi, l'effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi per la definitiva rescissione del legame con l'ordinamento sportivo.

Ciò è in perfetta aderenza non solo con quanto statuito dalla Corte di Giustizia Federale con la decisione di cui al CU n.02/CGF del 02/08/2011 ma anche con quanto statuito dall'Alta Corte la quale ha evidenziato che la sanzione aggiuntiva non è stata innovata nella previsione strutturale: ne è stata variata la competenza dell'organo che certamente non resta vincolato ad irrogare la sanzione stessa; la stessa sanzione non può pertanto configurarsi come atto dovuto e vincolato senz'altra valutazione rispetto alla precedente condanna disciplinare accompagnata da proposta.

L'applicazione della ulteriore misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare, ma comporta necessariamente un'ulteriore valutazione discrezionale e perciò di rinnovate motivazioni in relazione alla posizione attualizzata su cui incide.

Da quanto sopra discende che il presente procedimento è un procedimento autonomo rispetto al procedimento che ebbe ad accertare i fatti e sanzionarli con la conseguenza che questa Commissione può e deve utilizzare tutta la documentazione di cui è in possesso al fine di valutare globalmente la posizione dello Errante ai fini della declaratoria o meno di permanenza nei ranghi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per cui a tali fini si deve tenere conto degli accertamenti fatti dalla Procura Federale in ordine al comportamento dell'assistente arbitro e della relativa decisione della Commissione Disciplinare e ciò in virtù non solo del disposto dell'art. 35 1.1 comma 2 CGS ma anche e soprattutto del principio generale dell'ordinamento secondo cui il giudice è libero di avvalersi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche delle prove raccolte in un diverso processo fra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione (Cfr Cassazione Civile Sezione I 27 aprile 2011 n.9384)

In ragione di quanto sopra ed in base alla documentazione esaminata questa Commissione ritiene che pur nella gravità dell'atto posto in essere dall'Errante Pietro nei confronti dell'assistente arbitro non ricorrano i presupposti per la rescissione del legame con l'ordinamento sportivo dovendosi confermare la statuizione del Giudice di prime cure.

P.Q.M.

Rigetta il proposto appello

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli art. 22 comma 1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8 del C.G.S.

## **DEFERIMENTI**

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Salvatore Palumbo e Avv. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 18 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Leotta Venerando (Presidente ASCD Stella Nascente)

Società ASCD Stella Nascente

Procedimento 17/B riunito al 20/B

La Procura Federale con note 807 e 794 pf /10-11 GS /Reg del 25 e 28 marzo del 2011 ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti in epigrafe

indicate per rispondere: il Signor Leotta della violazione di cui all' art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto b3) delle disposizioni generali del Comunicato Ufficiale n.1 del 01/07/2010; la Società Stella Nascente della violazione di cui all'art.4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità ascritta al proprio Presidente.

All'udienza del 04 Ottobre 2011 si è presentato il Signor Leotta Rosario, giusta delega del Presidente della società, acquisita agli atti. Il predetto, che preliminarmente ha fatto rilevare di non avere ricevuto alcuna notifica di deferimento e di non avere pertanto potuto produrre documenti e difese, ha richiesto un rinvio per potere presentare note difensive.

Il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell' Avvocato Giulia Saitta, non si opponeva alla richiesta di rinvio.

La Commissione, esaminati gli atti, concedeva il chiesto rinvio all'udienza del 18 ottobre 2011 assegnando un termine al 13 ottobre 2011 per la suddetta attività.

All'udienza dibattimentale del 18 Ottobre 2011, alla presenza del rappresentante della società Stella Nascente, viene formalizzata la riunione dei suddetti procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva. Il delegato della società Stella Nascente, preso atto della riunione dei procedimenti, insiste su tutto quanto spiegato nella memoria difensiva depositata, insistendo, in particolare, che la mancata presenza degli allenatori qualificati per le gare oggetto del deferimento, relative ai campionati allievi e giovanissimi della stagione 2010/2011, era dovuta a motivi di salute o squalifica.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Leotta Venerando, Presidente della società ASCD Stella Nascente, mesi otto di inibizione e € 900,00 alla società.

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, poiché quanto loro addebitato ha trovato riscontro dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Leotta Venerando (Presidente società ASCD Stella Nascente) la inibizione di mesi 1(uno), ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S.; alla società ASCD Stella Nascente l'ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità diretta.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di notifica delle stesse alle parti, in osservanza degli art. 22 comma 1), 35 comma 4.1) e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della C.D.T.  
Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il18/10/2011**

Il Segretario  
Maria Gatto

Il Presidente  
Sandro Morgana